

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ASD

Aspetti civilistici fiscali e previdenziali dell'associazionismo sportivo

Stefano Mainardis
dottore commercialista in Pordenone

Enti non commerciali (ENC): Definizione

Sono soggetti all'IRES:

...

"c) Enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali". (art. 73, c. 1 lett. c Tuir)

Oggetto dell'attività esercitata da ENC

- ◆ "L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata." (Art. 73, c. 4 1° periodo Tuir), in mancanza delle predette forme l'oggetto è determinato in base all'attività effettivamente esercitata (Art. 73, c. 5 Tuir)
- ◆ Pertanto "l'oggetto esclusivo e principale" = "l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo" (Art. 73, c. 4 2° periodo Tuir)

Concetto di attività principale

= Valutazione Qualitativa

E' irrilevante l'elemento quantitativo cioè l'entità prevalente dei proventi fra le eventuali più attività

(Attenzione alle previsioni dell'art. 149 Tuir sulla perdita della qualifica di ENC che però non si applicano alle ASD)

Esempio di ENC con attività sportiva

- ◆ Oggetto sociale: L'organizzazione, la pratica e la diffusione del gioco del calcio, compresa l'attività didattica, anche con la partecipazione a campionati tornei ecc...
- ◆ Per la realizzazione dell'oggetto sociale: potrà organizzare convegni o sagre regionali, ottenere sponsorizzazioni.

Relazione tra attività

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆ Attività essenziale per realizzare gli scopi primari (C.d. Istituzionale) | ◆ Partecipazione a campionati (attività sportiva) |
| ◆ Attività strumentale per realizzare gli scopi primari | ◆ Sponsorizzazioni, pubblicità, sagre regionali ecc. i cui proventi rappresentano i mezzi necessari per svolgere l'attività sportiva (es. le somme ottenute dagli sponsor vengono impiegate per sostenere le spese per le trasferte del campionato) |

Società ed associazioni sportive dilettantistiche

↓

Requisiti individuati da specifiche disposizioni normative

Società o enti:

1. che hanno assunto una delle seguenti forme: associazione ex art. 36 cod. civ. priva di personalità giuridica; associazione con personalità giuridica; società sportiva di capitali senza scopo di lucro; cooperativa;
2. che hanno adottato una denominazione sociale conforme alle indicazioni contenute nell'art. 90, comma 17 della legge n. 289/2002;
3. che sono state costituite con **atto scritto e con uno statuto conforme alle clausole indicate nell'art. 90, comma 18 della legge n. 289/2002**;
4. che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale ovvero ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
5. che hanno ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e quindi **sono iscritte in un apposito registro tenuto presso lo stesso CONI**.

Affinché un'associazione o una società sia considerata di tipo sportivo tutti i requisiti devono coesistere

Art. 90 comma 17 L. 289 2002

La Denominazione sociale deve contenere:

1. la finalità sportiva;
2. la ragione o la denominazione sociale dilettantistica

Importante:

- a) la finalità sportiva può essere indicata anche attraverso la disciplina sportiva praticata;
- b) non è necessario indicare espressamente la dicitura "associazione" potendo utilizzare anche dei sinonimi quali: circolo sportivo, club sportivo, gruppo sportivo o polisportiva

Esempi:

- Associazione dilettantistica basket 2000;
- Associazione sportiva dilettantistica 2000;
- Gruppo sportivo dilettantistico basket 2000

Art. 90 comma 18 L. 289 2002

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

1. la denominazione;
2. l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
3. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
4. l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forme indirette;
5. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società di capitali e le cooperative per le quali si applica il codice civile;
6. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
7. le modalità di scioglimento dell'associazione;
8. l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Principali agevolazioni fiscali applicabili:



1. Regime speciale di decommercializzazione dei proventi (applicabile anche alle associazioni non esercenti attività sportive) ex art. 148 TUIR;
2. Regime forfetario ex L. n. 398/1991 (applicabile anche alle associazioni non esercenti attività sportive);
3. detassazione dei compensi corrisposti agli sportivi dilettanti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche – artt. 67 e 69 del TUIR
4. detassazione dei compensi corrisposti dalle società ed associazioni sportive ai collaboratori che svolgono mansioni di tipo amministrativo-gestionale – artt. 67 e 69 del TUIR;
5. detassazione dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali di ammontare annuo non superiore a 51.645,69 euro e riferibili a non più di due eventi l'anno – L. n. 133/99
6. esclusione dall'applicazione della tassa sulle concessioni governative

REGIME FISCALE AGEVOLATO

- ◆ Il regime fiscale "normale" delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali.
- ◆ E' possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell'Iva che per le imposte dirette.

Determinazione del reddito degli ENC

Regola base

- ◆ "non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione" (art. 143 Tuir)

Prestazioni decommercializzate degli ENC (Art. 143 Tuir)

Pertanto deve trattarsi di:

- ◆ Prestazioni di servizi (non rientranti nell'art.2195 c.c.)
- ◆ rese in conformità alle finalità istituzionali
- ◆ senza specifica organizzazione
- ◆ verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione

ENC ASSOCIATIVI

Regime tributario agevolativo
(Art. 148 Tuir)

ENC associativi: Regola generale per la determinazione del reddito (148 c.1 e 2)

- ◆ Attività (cessione di beni o prestazioni di servizi) svolta a favore gli associati in conformità alle finalità istituzionali verso il pagamento delle quote o contributi associativi (comma 1) = NON SI CONSIDERA ATTIVITA' COMMERCIALE
- ◆ attività svolta a favore degli associati anche in conformità alle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici, quote supplementari (comma 2) = SI CONSIDERA ATTIVITA' COMMERCIALE

ENC associativi: deroga alla regola generale (148.3 Tuir)

- ◆ destinatari: Associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche, di promozione sociale (es. ACLI, ARCI) e di formazione extrascolastica della persona

In virtù della deroga per le ASD sono decommercializzate seguenti attività:

- ◆ attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati, di altre associazioni simili e dei relativi associati,
- ◆ cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati.

Confronto regimi ENC

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ◆ Enti non commerciali NC (art. 143):
decommercializzate le | ◆ ENC associativi (art. 148.1 e 2):
decommercializzate le | ◆ ENC associativi ASD (art. 148.3):
decommercializzate le |
| • prestazioni di servizi | • attività a favore soci | • attività a favore soci (propri e di altre associaz. analoghe) |
| • conformi fin.tà istit. | • conformi fin.tà istit. | • diretta att. fin.tà istit. |
| • corrispettivi < costi | • verso pag. quote ass. | • verso pag. corr. spec. |
| | • corrispettivi specifici o quote supplementari (attività comm.) | |

Condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 148.3 (art. 148 comma 8):

- ◆ Gli **atti costitutivi o gli statuti** siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della **scrittura privata autenticata o registrata** e devono contenere le seguenti **clausole**:
 - a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
 - b) obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190 L.662/1996;
 - c) disciplina uniforme del rapporto associativo volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - d) obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (bilancio);
 - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, voto singolo, assemblea sovrana;
 - f) intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota associativa;

Presunzione di attività commerciale (Art.148.4 Tuir)

- ◆ Sono in ogni caso commerciali anche se rese agli associati le seguenti attività (deroga alla deroga):
 - cessione di beni nuovi prodotti per la vendita,
 - **somministrazione di pasti**,
 - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
 - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito,
 - prestazioni di servizi portuali e aeroportuali,
 - gestione di spacci aziendali e di mense,
 - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
 - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale,
 - **pubblicità commerciale**,
 - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Attività svolte dalle ASD:

- ◆ Attività istituzionale = l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo come individuati dallo statuto.
- ◆ Attività decommercializzata (Art. 148.3 Tuir)
- ◆ Attività commerciale (Art.148.4 Tuir o a favore di non soci)

Ricavi da attività istituzionale

- ◆ Si possono considerare istituzionali tutte le somme corrisposte dagli associati al fine di consentire la copertura delle spese sostenute per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività legate agli scopi istituzionali.
- ◆ Pertanto le quote associative (non i corrispettivi specifici o le quote supplementari chieste ai soci) non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'associazione le somme versate dai soci a titolo di quote o contributi associativi.
- ◆ Condizioni: Perseguimento finalità istituzionali, finanziamento con quote associative.

Ricavi da attività decommercializzate

- ◆ I ricavi da attività decommercializzate sono costituiti dai **corrispettivi specifici** che incassa una associazione (di tipo associativo).
- ◆ Infatti la regola generale (Art.148.2 Tuir) considera come derivanti da attività commerciali tali entrate
- ◆ Ciò significa che NORMALMENTE entrate quali:
 - Quota di ingresso al campo di gioco/palestra/piscina;
 - Quota per utilizzo singolo delle strutture e dell'organizzazione dell'ASD (anche per partecipazione a corsi);o altri pagamenti aventi natura analoga sono considerati quali entrate di natura commerciale (cioè da assoggettare ad IVA, IRES e IRAP).
- ◆ Tale regola non si applica agli Enti di tipo associativo (art. 148.3)
- ◆ Condizioni: attività svolta in **diretta attuazione delle finalità istituzionali**, nei confronti di **associati** (nonchè nei confronti di altre associazioni sportive dilettantistiche che fanno parte di un'unica organizzazione nazionale e dei rispettivi associati) e **statuto adeguato**.

Regime agevolato L. 398/1991

Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:

- ◆ la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
- ◆ un sistema forfetario di determinazione dell'Iva;
- ◆ l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- ◆ l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
- ◆ l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (se non si svolgono attività commerciali).

Ai fini Iva le **associazioni sportive dilettantistiche** devono **istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell'11 febbraio 1997** in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente, distinte in quote sociali, ricavi derivanti da attività commerciali, contributi ricevuti ed ogni altro tipo di entrata.

Da cosa si è esonerati:

- tenuta delle scritture contabili
- versamento dell'acconto Iva
- presentazione della dichiarazione IVA
- presentazione della comunicazione IVA
- emissione scontrini e/o ricevute fiscali

Cosa è obbligatorio:

- conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto
- annotare i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio d'attività commerciali
- versare trimestralmente l'Iva (senza maggiorazione)
- tenere il libro soci e il libro verbali assemblee
- presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto (Att.ne compensi sportivi)

Le condizioni per accedere alla L. 398/1991

Il regime agevolato può essere adottato dalle ASD, in possesso di determinati requisiti soggettivi (Assenza del fine di lucro, svolgimento di attività sportiva dilettantistica riconosciuta tale dal Coni e affiliazione a Federazione o Enti di promozione sportiva) e a condizione che si verifichi un preciso **presupposto oggettivo**.

E' necessario, infatti, che nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.

Le associazioni di nuova costituzione con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono rapportare il limite massimo dei proventi, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni.

In questo limite occorre tener conto dei ricavi, delle plusvalenze, delle sopravvenienze attive e dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l'esercizio dell'attività commerciale. Non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e l'addestramento degli atleti.

Imposte sui redditi - agevolazioni

Come già descritto gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche le **associazioni sportive dilettantistiche**, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali.

Gli enti non commerciali, oltre alla determinazione ordinaria possono determinare il reddito in maniera forfetaria ai sensi dell'art. 145 Tuir, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell'attività svolta e dell'ammontare dei ricavi conseguiti (vedi tabella).

Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto nella legge 16 dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un **coefficiente** ancora più favorevole.

Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (**3 per cento**).

Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto, invece, delle indennità percepite per la formazione e l'addestramento degli atleti.

Attenzione

I proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla raccolta fondi non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo complessivo di 51.645,69 euro per periodo d'imposta e per un massimo di 2 eventi all'anno (art. 25 comma 2 L. 133/1999 come modificato dall'art. 37 L.342/2000).

Sintesi

Regime L. 398/1991

Ricavi da attività istituzionale
Nessuna tassazione

Ricavi da attività commerciale
3%

Regime forf.ENC art.145

Prestazione di servizi
15% fino a 15.493,71
25% oltre 15.493,71 e fino a 309.874,14

altre attività
10% fino a 25.822,84
15% oltre 25.822,84 e fino a 516.456,90

Irap (D.Lgs 446/97)

Le ASD possono determinare la base imponibile con tre diverse modalità:

1. L'ASD svolge solo attività istituzionale (Art. 10.1 DLgs 446/97)

La Base imponibile è costituita dalla somma di:

- ◆ Retribuzioni spettanti al personale dipendente
- ◆ Borse di studio e altri redditi assimilati al lavoro dipendente
- ◆ Compensi di lavoro autonomo occasionale

2. L'ASD svolge anche attività commerciale (Art. 10.2 DLgs 446/97)

La Base imponibile relativa all'attività commerciale è costituita dalla differenza tra ricavi e costi con l'eccezione:

- ◆ Costi relativi al personale dipendente
- ◆ Compensi di lavoro autonomo occasionale
- ◆ Interessi passivi e oneri finanziari

3. L'ASD ha optato per la L.398/1991 (Art. 17.2 DLgs 446/97)

La Base imponibile relativa all'attività commerciale è costituita da:

- ◆ Reddito forfetario (3%)
- ◆ Retribuzioni spettanti al personale dipendente
- ◆ Compensi di lavoro autonomo occasionale
- ◆ Interessi passivi e oneri finanziari

Problematiche Imposte Indirette per le ASD

Quadro applicativo

L'Iva (Dpr 633/1972)

L'Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) è il tributo che colpisce la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale.

Un'impresa determina l'imposta, generalmente, detraendo l'importo pagato sugli acquisti da quello incassato sui ricavi.

Per le associazioni sportive dilettantistiche l'Iva ammessa in detrazione è quella relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

In particolare occorre:

- conservare tutti i documenti di acquisto;
- che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all'attività d'impresa;
- che l'attività commerciale sia gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale (prevalente);
- che la contabilità sia tenuta, anche in relazione all'attività istituzionale, in modo corretto e trasparente.

REGIMI IVA DELLE ASD

- ◆ Regime ordinario (naturale per tutte le ASD con volume d'affari superiore a € 25.822,84)
- ◆ Regime forfetario (naturale per tutte le ASD con volume d'affari inferiore a € 25.822,84 rif. Art. 74 quater Dpr 633/1972)
- ◆ Regime forfetario ex legge n. 398/1991 (rinvio all'art. 74 sesto comma Dpr 633/1972)

REGIME IVA ATTIVITA' SPETTACOLISTICA POST 2000

Tipo di attività	Regime Iva
Attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti (esclusi gli spettacoli sportivi) es. esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti Rif. Art. 74 comma 6 Dpr 633/72	Regime Iva forfetario L'Iva si applica sulla medesima base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti. La detrazione forfetaria è stabilita nella misura del 50% dell'Iva stessa. I criteri di determinazione della detrazione forfetaria sono diversi per le seguenti operazioni: Sponsorizzazione 1/10 Cessione diritti televisivi 1/3 Obbligo di fattura solo per sponsorizzazioni, pubblicità e cess.diritti tv. L'Iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell'1 per cento (16/5 16/8 16/11 16/2) e non c'è l'obbligo per l'associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale. E' possibile optare per il regime ordinario.
Spettacoli sportivi di ogni genere e altre attività (Tab.C) Rif. Art. 74. quater Dpr 633/72	Regime Iva forfetario per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti o le altre attività di cui alla tabella C (tra cui anche gli spettacoli sportivi) e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a Euro 25.822,84 (ex 50 milioni di lire). La base imponibile è pari al 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi senza poter operare la detrazione analitica dell'imposta assolta sugli acquisti. <u>Sono escluse dal presente regime le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per le agevolazioni della L. 398/1991.</u> E' possibile optare per il regime ordinario.

Operazioni rilevanti ai fini Iva per le ASD

- ◆ Solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali;
- ◆ Si considerano commerciali anche le cessioni e le prestazioni ai soci verso corrispettivi specifici;
- ◆ ECCEZIONE = cessioni e prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali (Art. 4 c. 4 Dpr 633/72) dalle associazioni con statuto adeguato (Art. 4 c. 7 Dpr 633/72).

REGIME IVA FORFETARIO EX LEGGE 398/1991

- ◆ Il regime forfetario di cui alla L. 398/91 trova applicazione anche per l'Iva. In particolare, per quanto riguarda i criteri di determinazione dell'imposta occorre rifarsi ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
- ◆ Il comma 2 prevede l'obbligo di annotare "qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali" nelle distinte di incasso o nelle dichiarazioni di incasso previste dal DPR 640 (Adesso nel prospetto ex Dm 11/02/1997 vedi art. 9 c. 3 DPR 544/1999). Il comma 3, invece, dispone che per questi proventi l'Iva deve essere calcolata secondo le modalità previste dall'art. 74 comma sesto del Dpr 633/72.
- ◆ **Importante:** I proventi da prendere come base per il calcolo dell'Iva forfetaria sono tutti quelli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi art. 9 c. 1 DPR 544/1999).
Ad esempio se l'associazione gestisce un chiosco in un luogo completamente diverso da quello dove si svolge l'evento agonistico sconta l'iva secondo il metodo forfetario di cui all'art. 74 comma 6.
- ◆ Il premio per l'addestramento e la formazione tecnica percepito dalle associazioni sportive dilettantistiche rappresenta, ai sensi dell'art. 15 della L. 91/81, un'operazione esente. Al contrario per i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione delle prestazioni degli atleti la legge non prevede né esenzioni né esclusioni.

Altre imposte indirette

- ◆ **Imposta di registro:** Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (come quelli delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI riguardanti lo svolgimento dell'attività sportiva) sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa, pari a **168 euro**.
- ◆ **Imposta di Bollo:** Le società e le associazioni sportive dilettantistiche non devono versare l'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti (o copie), estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste. Sono inoltre esentati dal pagamento dell'imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento delle quote e dei contributi associativi (ad esempio per le quote sociali o per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali).
- ◆ **Tasse di concessione governativa:** Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.